

# Convenzione tra la Santa Sede e il Regno d'Italia per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia

1. I cittadini italiani nel territorio della Città del Vaticano ed i cittadini della Città del Vaticano nel territorio del Regno, potranno circolare liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con autoveicoli, purché si uniformino alla legislazione del luogo ove si trovano, nonché alle disposizioni degli articoli seguenti.

2. Per la libera circolazione di cui all'articolo precedente, il Governo della Città del Vaticano si impegna di riconoscere la licenza di circolazione per autoveicoli nonché le patenti di abilitazione a condurli, che sono rilasciate dal Governo Italiano, ed il Governo Italiano si impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Città del Vaticano intendesse di rilasciare per i propri cittadini. Tale trattamento sarà inoltre esteso, limitatamente a due autovetture per ciascuno, ai titolari pro tempore delle seguenti cariche

- 1° i Cardinali residenti in Italia e fuori Roma;
- 2° i due Principi assistenti al Soglio;
- 3° il Gran Maestro del S. Ospizio;
- 4° il Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.
- 5° il Cavallerizzo Maggiore di S. S.;
- 6° il Soprintendente generale delle poste;
- 7° il Vessillifero Ereditario di S. Romana Chiesa;
- 8° il Comandante della Guardia Nobile;
- 9° il Comandante della Guardia Palatina;
- 10° il Consigliere generale dello Stato;
- 11° il Delegato dell'Amministrazione speciale della Santa Sede;
- 12° il Direttore dell'Assistenza sanitaria.

3. Fino a quando la Città del Vaticano non avrà dichiarato di aver provveduto alla istituzione dei propri uffici tecnici per il rilascio del certificato di approvazione per gli autoveicoli e dei certificati di idoneità per i conducenti, i cittadini della Città del Vaticano ed i titolari delle cariche di cui all'art. 2, dovranno munirsi di tali documenti presso i Circoli ferroviari di ispezione del Regno in base ai quali il Governo della Città del Vaticano rilascerà le licenze di circolazione per gli autoveicoli e le patenti di abilitazione per i conducenti.

4. La franchigia da tassa di circolazione nel Regno, di cui al precedente art. 1 è concessa in quanto gli autoveicoli siano di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano residenti nello Stato stesso o dei titolari, pro tempore, delle cariche di cui all'art. 2 e se ne valgono per uso privato.

Gli autoveicoli di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano possono essere condotti anche da persone che non abbiano tale cittadinanza, purché siano al servizio del proprietario dell'autoveicolo e regolarmente abilitati.

La presente Convenzione entra in vigore da oggi ed avrà effetto fino a quando non sarà denunciata con preavviso di sei mesi da una delle due Alte Parti.

Firma: 28 novembre 1929.